

Legge regionale 21 luglio 2008 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).**

### **Art. 26**

*(Sistema informatico per la gestione del Programma e adempimenti connessi alla gestione finanziaria)*

1. Ai fini di una più efficace attuazione del Programma, l'Autorità di gestione, in coordinamento con il Servizio sistema informativo regionale della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, provvede alla realizzazione di un sistema informatico finalizzato alla gestione del Programma.
2. Le modalità di gestione e utilizzazione del sistema informatico sono definite dall'Autorità di gestione.
3. L'Autorità di gestione, l'Autorità di certificazione, l'Autorità di audit, le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi sono responsabili della correttezza e della qualità dei dati presenti nel sistema informatico, per quanto di propria competenza.
4. Alla copertura finanziaria delle spese relative alla realizzazione e implementazione del sistema informatico di cui al comma 1 si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 42.